



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma 11 marzo 2022
Prot. n. 032/22/H.19

Alle Aziende associate

L O R O S E D I

OGGETTO: Legge n. 18/2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 1/2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

In Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2022 è stata pubblicata la [legge in oggetto](#) di conversione, con modificazioni, del [D.L. n. 1/2022](#) recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, in vigore dal 9 marzo u.s.

Rinviano al suddetto provvedimento per una disamina più approfondita delle diverse misure adottate, di seguito si segnalano le principali novità in materia giuslavoristica.

In particolare, la legge di conversione richiama nel novero dei soggetti abilitati alla verifica del possesso del *green pass* rafforzato da parte dei lavoratori ultracinquantenni anche quelli “delegati dal datore di lavoro”.

Viene, inoltre, eliminato il limite temporale di validità della certificazione verde Covid-19 nei seguenti casi:

- completamento del ciclo vaccinale a seguito della somministrazione della dose booster;
- avvenuta guarigione a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

Il *green pass* mantiene, invece, la validità di sei mesi quando è rilasciato a seguito dell'avvenuta guarigione nei casi di positività al Covid-19 contratto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino.

La legge di conversione estende, inoltre, il regime dell'auto-sorveglianza ai casi in cui un soggetto che abbia già contratto il virus dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo entri in contatto con un caso positivo al Covid-19.

Vengono, altresì, introdotte delle deroghe all'obbligo del possesso del *green pass* rafforzato. Pertanto, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in parola e fino al 31

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



marzo 2022, è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole con il solo possesso del *green pass* base (ossia ottenuto anche a seguito di un test con esito negativo avente la validità di 48h nel caso di tampone antigenico rapido o di 72h, se molecolare):

- per documentati motivi di salute;
- per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado.

Inoltre, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9-*quater* del succitato D.L. n. 52/2022 e fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al DPCM 2 marzo 2021.

Infine, sino alla medesima data del 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, si inviano i migliori saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO
(Omero Marco Caparelli)